

RIFORMA TERZO SETTORE

Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016



- D.Lgs 112/2017 (Impresa sociale), vigente dal 20 Luglio 2017
- D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), vigente dal 4 Agosto 2017



- Decreti integrativi e correttivi (ex art. 1, c. 6, L. 106/2016):
- Impresa sociale: D.Lgs. n. 95 del 20 Luglio 2018, in G.U. n. 185 del 10/08/2018, vigente dall'11/08/18
 - Codice Terzo settore: D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, in G.U. n. 210 del 10/09/2018, vigente dall' 11/09/2018

RIFORMA TERZO SETTORE

L. 106/2016, Art. 1, comma 1, 2^a cpv:
definizione di «Terzo Settore»



*Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà (...), **promuovono e realizzano attività di interesse generale** mediante forme di **azione volontaria e gratuita** o di **mutualità** o di **produzione e scambio di beni e servizi**.*

RIFORMA TERZO SETTORE

POSSIBILITÀ CONCESSA A TUTTI GLI ENTI

Enti non commerciali ed enti del Terzo settore

Rimanere disciplinati dal
libro Primo del c.c.

Si applicano le attuali
disposizioni sui bilanci
ed il TUIR (adattato agli
Enti non commerciali)

Entrare negli Ets

Si applicano le norme
civilistiche, di bilancio,
fiscali e le regole sui
controlli del CTS

RIFORMA TERZO SETTORE

POSSIBILITÀ CONCESSA A TUTTI GLI ENTI IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE –
RUNTS (art. 45 del CTS)

Dove è istituito



Presso il Ministero del lavoro - Operativamente sarà gestito su base territoriale con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma

**Come è
composto**



Costituito da 7 sezioni, di cui 6 destinate alla iscrizione di soggetti specifici

**Chi provvede
all'iscrizione**



Di norma, il legale rappresentante dell'Ente o il notaio in sede di riconoscimento giuridico

Funzioni



Prioritariamente, pubblicità verso l'esterno

RIFORMA TERZO SETTORE

Le sezioni
del RUNTS
art. 46 cts

a) Organizzazioni di volontariato

b) Associazioni di promozione sociale

c) Enti filantropici

d) Imprese e cooperative sociali

e) Reti associative

f) Società di mutuo soccorso

g) Altri enti del terzo settore
(tra cui Associazioni e Fondazioni)

RIFORMA TERZO SETTORE

L'iscrizione al RUNTS (art. 47 CTS)

Alla domanda di iscrizione al RUNTS vanno allegati atto costitutivo e statuto

In sede d'iscrizione, il Legale Rappresentante deve indicare la sezione del RUNTS presso la quale intende iscriversi

L'Ufficio Regionale del RUNTS, entro 60 giorni, verifica la sussistenza delle condizioni, iscrive l'ETS o respinge l'istanza

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, nel silenzio, la stessa si intende accolta

RIFORMA TERZO SETTORE

Attività svolte da Ets (art. 5 CTS)

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i;
- b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i.;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

RIFORMA TERZO SETTORE

Attività svolte da Ets(art. 5 CTS)

- g) formazione universitaria e post-universitaria;**
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;**
- j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;**
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;**
- l) formazione extra-scolastica, finalità alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;**
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**

RIFORMA TERZO SETTORE

Attività svolte da Ets(art. 5 CTS)

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione (...) svolte a favore di filiere del commercio equo e solidale
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro
- q) alloggio sociale
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti
- s) agricoltura sociale
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

RIFORMA TERZO SETTORE

Attività svolte da Ets(art. 5 CTS)

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

RIFORMA TERZO SETTORE

Attività svolte da Ets (art. 6 CTS)

Gli ETS possono altresì esercitare **attività diverse (art. 6 CTS)** da quelle di interesse generale a condizione che:



1) l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano



2) siano attività **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale

RIFORMA TERZO SETTORE

Associazioni di volontariato (art. 32-34 CTS)

Forma	Associazione (riconosciuta o meno)
Denominazione	Deve contenere l' acronimo "ODV" o l'indicazione per esteso "Organizzazione di volontariato"
Beneficiari	L'attività deve essere svolta prevalentemente a favore di terzi
Associati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Non inferiori a: 7 Persone fisiche o 3 Organizzazioni di volontariato ✓ L'atto costitutivo/Statuto possono prevedere l'ammissione di altri ETS/ENC in misura inferiore al 50% delle OdV presenti
Tempi reintegro dei soci -	<p>Se successivamente alla costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo, tale numero deve essere integrato entro un anno.</p> <p>Trascorso tale periodo, l'OdV è cancellata dal Runtis (salvo che abbia richiesto iscrizione in un'altra sezione del registro).</p>

RIFORMA TERZO SETTORE

Associazioni di volontariato (art. 32-34 CTS)

Attività e prestazioni lavorative -	Svolgono attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate degli enti associati)
Risorse	Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Le risorse necessarie al funzionamento e svolgimento dell'attività possono essere tratte da: 1) quote associative; 2) contributi pubblici e privati; 3) donazioni e lasciti testamentari; 4) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; 5) attività diverse (ex art. 6 CTS)

RIFORMA TERZO SETTORE

Associazioni di volontariato (art. 32-34 CTS)

Pagamento servizi	Per le attività di interesse generale (art. 5 CTS) prestate dall'Odv è possibile ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nomina amministratori	Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati
Compensi organi sociali	L'attività degli organi sociali non può essere retribuita: è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Solo i professionisti eletti dell'organo di controllo possono essere remunerati.

RIFORMA TERZO SETTORE

Associazioni di promozione sociale (art. 35-36 CTS)

Forma	Associazione (riconosciuta o meno)
Denominazione	Deve contenere l' acronimo «APS» o l'indicazione per esteso "Associazione di promozione sociale"
Attività e Beneficiari	L'attività (una o più delle attività di cui all'art. 5) va svolta in favore di associati, familiari degli associati o terzi
Associati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Non inferiori a: 7 Persone fisiche o 3 Organizzazioni di promozione sociale ✓ L'atto costitutivo/Statuto possono prevedere l'ammissione gli altri ETS/ENC in misura inferiore al 50% delle APS presenti (derogano per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano almeno 500 associazioni di promozione sociale)

RIFORMA TERZO SETTORE

Associazioni di promozione sociale (art. 35-36 CTS)

Reintegro numero minimo dei soci

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo, tale numero deve essere integrato entro un anno.

Trascorso tale periodo, l'APS è cancellata dal Runtis (salvo che abbia richiesto iscrizione in un'altra sezione del registro)

RIFORMA TERZO SETTORE

Adeguamenti statutari (art. 101 comma 2 CTS)

Alle ONLUS, alle Associazioni di promozione sociale (APS) e alle Organizzazioni di volontariato (OdV), già iscritte nei relativi registri alla data di entrata in vigore dello stesso CTS, viene concesso il termine di 24 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni.

Infatti, con apposita disposizione agevolativa, viene previsto che entro 24 mesi dalla Entrata in vigore della legge, tali Enti “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze contemplate per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.



<<...al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria>>.

RIFORMA TERZO SETTORE

Adeguamenti statutari (art. 101 comma 2 CTS)

TERMINE TEMPORALE



l'adeguamento statutario DEVE risultare tempestivo, nel senso che esso dovrà essere deliberato entro il termine dei 24 mesi previsti dalla legge e, quindi, entro il 3 Agosto 2019

La "sanzione"



- ✓ per il mancato adeguamento entro il termine si ha:
- *perdita della qualifica di Ente agevolato*
 - mancato accesso nella categoria degli Enti del Terzo settore
 - obbligo di modifica della denominazione dell'Ente contenente il riferimento alla qualifica oramai perduta (Es. ODV oppure APS).

RIFORMA TERZO SETTORE

Adeguamenti statutari (art. 101 comma 2 CTS) Esempi

- indicazione di «enti del terzo settore» o dell'acronimo “**ETS**”, nell'oggetto sociale
- indicazione dell'attività (o delle attività) di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale
- previsione di eventuali attività secondarie o strumentali
- indicazione degli eventuali termini per l'approvazione del bilancio e di deposito dello stesso (non oltre il 30 giugno)
- inserimento delle regole per la nomina dell'organo di controllo
- nelle associazioni di volontariato e promozione sociale, indicazione del numero minimo dei soci persone fisiche (7)

RIFORMA TERZO SETTORE

Bilanci (art. 13 comma 1 CTS)

- L'articolo 13 al comma 1 prevede che gli enti del Terzo settore redigano il bilancio di esercizio costituito da
 - stato patrimoniale
 - rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente
 - relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

RIFORMA TERZO SETTORE

Bilanci (art. 13 comma 2 CTS)

L'articolo 13 al comma 2 prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possano redigere il loro bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entrambe le forme di bilancio dovranno essere redatte secondo alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore che tuttavia non è ancora stato emanato.

Ciò nonostante la norma entra in vigore già con riferimento all'esercizio 2018.

RIFORMA TERZO SETTORE

Trasparenza (art. 14 comma 1 CTS)

L'articolo 14 comma 1 prevede che gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 euro annui devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale (da redigere secondo linee guida che saranno adottate con decreto ministeriale, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte). Entra in vigore con l'introduzione del Registro Unico del Terzo Settore.

RIFORMA TERZO SETTORE

Trasparenza (art. 14 comma 2 CTS)

L'articolo 14 comma 2 prevede che gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui fanno parte, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Entra in vigore già con riferimento al 2018.

RIFORMA TERZO SETTORE

Organo di controllo (art. 30 CTS)

Nelle associazioni del Terzo settore (sia riconosciute che non riconosciute) l'organo di controllo (anche monocratico) è obbligatorio solo qualora si superino per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti 3 limiti:

- 110.000 euro per quanto riguarda l'attivo dello stato patrimoniale;
- 220.000 euro di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
- 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Nelle fondazioni del Terzo settore l'organo di controllo è obbligatorio sempre.

L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente, oltre ad esercitare il controllo contabile.

Il Codice prescrive inoltre che i componenti di tale organo devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili (se l'organo è collegiale è sufficiente che tale requisito sia posseduto da uno dei componenti).

RIFORMA TERZO SETTORE

Parte fiscale

La delega del Legislatore è realizzata nel Codice del Terzo Settore (CTS – DLgs. 117/2017). Titolo X: regolamentazione fiscale degli ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

Art. 79: regola il settore delle imposte sui redditi - Agli ETS (escluse le imprese sociali) si applicano le norme del CTS e quelle del Titolo II del TUIR (imposte sul reddito delle società) «*in quanto compatibili*».



Pertanto, gli ETS sono soggetti *in primis* alle norme generali del reddito d'impresa di cui al TUIR. All'interno del Titolo II del TUIR si situano:

- il Capo II (riguarderà gli ETS commerciali), e
- il Capo III (riguarderà gli ETS non commerciali).

RIFORMA TERZO SETTORE

Parte fiscale

Novità importante introdotta dal CTS: previsione esplicita - contenuta nell'art. 79, c. 2 - di quando un'attività è considerata non commerciale:

“Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 (...) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra (...)”.

Sono le attività fondanti la natura di ETS -- Il CTS fornisce due criteri positivi per stabilire se queste siano non commerciali o meno, ancorandoli a parametri oggettivi, ossia la gratuità e il non superamento dei costi effettivi.

RIFORMA TERZO SETTORE

Parte fiscale

Il CTS contiene specifici regimi forfetari per la determinazione del reddito d'impresa per le eventuali attività commerciali svolte, dipendenti dalla tipologia di ente.

Articolo 80: regime forfetario c.d. “**generale**”, differente da quello specificamente previsto per le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di Promozione Sociale, di cui ai successivi artt. 84-86.

L'art. 80 si applica agli ETS di cui all'art. 79, c. 5 del CTS (ETS considerati non commerciali secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 79).



Di conseguenza sono esclusi da tale regime gli ETS commerciali, soggetti alle norme generali del TUIR.

RIFORMA TERZO SETTORE

Parte fiscale

Art. 86: regime forfetario specifico previsto per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS). **Più vantaggioso dell'art. 80.**

Principali differenze rispetto al regime ex art. 80:

- limite max di proventi: € 130.000,00 annui;
- percentuali di redditività fisse e nettamente inferiori;
- **prevista regolamentazione degli aspetti in materia di IVA**, con numerosi vantaggi in termini di adempimenti.

RIFORMA TERZO SETTORE

«Parallelismi»

tra regimi

fiscali nei

confronti degli

ETS e degli Enti

no profit in

seguito alla

Riforma del

Terzo Settore



DPR 917/86 per gli ETS limitatamente alle
norme «compatibili»



Art. 80 CTS per tutti gli ETS non commerciali



Art. 86 CTS per OdV e APS



DPR 917/86 «adattato» per enti no ETS (non
iscritti al Runts per legge o per scelta)

RIFORMA TERZO SETTORE

Valutazione

«**Transizione**» verso il futuro Runts: operazione non facile per tutti gli enti che potenzialmente ne potranno far parte.

Necessità di valutazione tra vari elementi:

- Impatto fiscale (ii.dd., iva e ii.ii.) e limiti dimensionali dei proventi per alcune tipologie (es. APS max 130.000,00 €)
- Eventuale utilizzo di beni pubblici (attuale o potenziale)
- Nuovi obblighi di carattere civilistico (patrimonio di dotazione, bilancio sociale in casi specifici, deposito del bilancio/rendiconto presso il Runts o su sito web per alcuni)
- Obbligatorietà dell'organo di revisione
- Analisi economico/finanziaria dell'ente, sia in proiezione futura che sul pregresso

RIFORMA TERZO SETTORE

Valutazione

L'applicazione del regime forfetario **art. 80** è soggetta ad apposita **opzione** (in dichiarazione dei redditi o ex art. 35 Dpr 633/72), e riguarda le attività di interesse generale (art. 5) e diverse (art. 6) “(...) **quando svolte con modalità commerciali** (...)”.



Quindi, rientreranno nel regime forfetario tutte le entrate suddette e quelle considerate sempre commerciali, per un limite max del 49% rispetto al totale delle entrate dell'ente; ciò in quanto il superamento integrerebbe la fattispecie di prevalenza, **diventando ETS commerciale**, senza possibilità di optare per l'art. 80 del Codice.

RIFORMA TERZO SETTORE

Valutazione

L'art. 80 riprende l'attuale art. 145 TUIR (*Regime forfetario degli enti non commerciali*), **alleggerendo il carico impositivo** mediante riduzione delle percentuali per scaglioni, divisi tra “prestazioni di servizi” ed “altre attività” (in caso di non separata annotazione, si applicano quelle per le prestazioni di servizi).



L'art. 145 TUIR comprende i ricavi fino ad € 400.000,00 (per prestazioni di servizi, tipologia più diffusa), quindi con limite massimo per l'applicabilità (potrà costituire un fattore di scelta per enti di cui al nuovo art. 148, c. 3, TUIR che potranno optare per Runtis o meno, quindi ASD ed Enti religiosi).

RIFORMA TERZO SETTORE

Valutazione e confronto

<i>Prestazioni di servizi</i>	CTS
<i>Ricavi fino ad € 130.000,00</i>	7%
<i>Ricavi da € 130.001,00 ad € 300.000,00</i>	10%
<i>Ricavi oltre € 300.000,00</i>	17%
Altre attività	
<i>Ricavi fino ad € 130.000,00</i>	5%
<i>Ricavi da € 130.001,00 ad € 300.000,00</i>	7%
<i>Ricavi oltre € 300.000,00</i>	14%

<i>Prestazioni di servizi</i>	TUIR
<i>Ricavi fino ad € 15.493,71</i>	15%
<i>Ricavi da € 15.493,71 ad € 400.000,00</i>	25%
Altre attività	
<i>Ricavi fino ad € 25.822,84</i>	10%
<i>Ricavi da € 25.822,84 ad € 700.000,00</i>	15%

RIFORMA TERZO SETTORE

Caratteristiche essenziali del regime ex art. 80 CTS

- 1) Necessità di opzione (prevista dal co. 1) nella dichiarazione dei redditi (in caso di assenza dovrebbe comunque valere il comportamento concludente) – Per ETS che intraprendono attività commerciale, opzione ex art. 35, Dpr 633/72
- 2) Durata dell'opzione fino a revoca (e comunque non inferiore a tre anni) – Decorre dall'anno d'imposta nel quale è esercitata
- 3) Applicazione di % per scaglioni – componenti positivi di reddito senza limite massimo
- 4) Riportabilità delle perdite *ante* opzione
- 5) Esclusione da studi di settore, parametri e nuovi indici di affidabilità fiscale

RIFORMA TERZO SETTORE

Valutazione

Art. 86: regime forfetario previsto per le **OdV e APS** sicuramente **più vantaggioso** rispetto a quello dell'art. 80.

In primis, si riscontrano percentuali di redditività **fisse** e nettamente inferiori; inoltre, **viene regolamentata tutta la materia impositiva IVA**, con numerosi vantaggi in termini di adempimenti (totalmente assente nel regime ex art. 80).



Ancorché l'IVA sia una imposta neutrale, la totale assenza di regolamentazione nel regime dell'art. 80 potrebbe costituire un limite per gli Enti che avrebbero intenzione di iscriversi al Runts (ad esempio, le ASD).

RIFORMA TERZO SETTORE

Caratteristiche essenziali del regime ex art. 86 CTS (ODV e APS)

- 1) Ricavi da attività commerciale anno precedente, max € 130.000,00 (in caso di superamento non si applica il regime dall' 1/1 anno successivo ex co. 14)
- 2) Reddito d'impresa pari all'1% dei ricavi (OdV) e 3% (APS)
- 3) Opzione in dichiarazione dei redditi o ex art. 35 Dpr 633/72
- 4) Esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (permane obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti, ex art. 22, Dpr 600/73)
- 5) Esonero da obbligo di ritenuta ma indicazione nel mod 770 del percipiente e redditi erogati
- 6) Esclusione da studi di settore, parametri e nuovi indici di affidabilità fiscale

RIFORMA TERZO SETTORE

Caratteristiche essenziali del regime ex art. 86 CTS (ODV e APS)

- 7) Non eseguono la rivalsa IVA nelle operazioni nazionali
- 8) Le vendite e gli acquisti intracomunitari non sono assoggettate ad imposta
- 9) Le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
- 10) Per le importazioni o esportazioni, applicano la normale regola iva ma non possono utilizzare plafond o le lettere d'intento
- 11) L'iva assolta sugli acquisti è indetraibile

RIFORMA TERZO SETTORE

Caratteristiche essenziali del regime ex art. 86 CTS (ODV e APS)

- 12) Non versano iva (salvo punto successivo) e sono esonerate da tutti gli obblighi di cui al Dpr 633/72, ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti (resta esonero ex art. 2 Dpr 696/96)
- 13) Per le operazioni per cui risultino a debito iva (*ad esempio quelle in reverse charge*), emettono fattura o la integrano con l'aliquota e relativa imposta, versando il dovuto entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

RIFORMA TERZO SETTORE

Regimi fiscali agevolati (artt. 80 e 86)

Social Bonus (art. 81) – credito d'imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche e 50% da parte di enti e società per sostenere recupero immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie.

Imposte indirette e tributi locali (art. 82) – Esenzione o tassa fissa di registro a favore di atti statutari degli ETS e/o atti di trasferimento immobiliare – esenzione da imposta di bollo

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83) – detrazione pari al 30% per erogazioni liberali in denaro/natura a favore di ETS non comm.li (35% se OdV) – deduzione pari al 10% del reddito complessivo per erogazioni di persone fisiche, enti e società

Sintesi
agevol.
fiscali